

Codice A1601A

D.D. 11 luglio 2016, n. 242

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, "Regolamentazione dell'attività di Heliski nel Comune di Argentera" (CN). Proponente: Comune di Argentera. Incidenza rispetto SIC IT1160021 "Gruppo del Tenibres", SIC IT1160024 "Colle e Lago della Maddalena, Val Puria" e ZPS IT 1160062 "Alte Valli Stura e Maira".

IL DIRIGENTE

Premesso che:

In data 01/10/2015 (prot. n. 31969/A16.01A) è pervenuta al Settore Biodiversità e Aree Naturali, da parte del Comune di Argentera in collaborazione con Valle Stura Heliski, istanza per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Incidenza inerente la pratica dell'eliski sul territorio del Comune di Argentera (CN);

con nota prot. n. 38767/A.16.01.A del 25/11/2015 il Settore Biodiversità e Aree Naturali ha richiesto integrazioni al Progetto presentato in quanto, dai contenuti di tale documentazione, emergevano criticità e carenze tali da non consentire una valutazione compiuta dell'effettiva incidenza dell'attività in oggetto sulle emergenze naturalistiche che caratterizzano il territorio interessato. In particolare le integrazioni riguardavano diversi aspetti del progetto dalla produzione di adeguata cartografia relativa alle aree di sorvolo, atterraggio e discesa, all'analisi delle interferenze con alcune specie di fauna presenti nel sito, al monitoraggio dei galliformi alpini e alla presenza di nidi della specie aquila reale;

in data 25 febbraio 2016, su richiesta del comune di Argentera, alla presenza del Sindaco e dei tecnici incaricati, si è tenuto un incontro istituzionale avente la finalità di dettagliare la richiesta di integrazione del Settore Biodiversità e Aree Naturali;

in data 12/05/2016 con nota nostro prot. 13820/A.16.01.A sono pervenute, da parte del Comune di Argentera, le integrazioni richieste;

il progetto presentato, completo delle integrazioni, prevede che tale attività si svolga nel periodo compreso tra gennaio e febbraio per la durata del quinquennio 2016/2021, con una frequenza mensile di 8 giornate, senza indicare un numero massimo di giorni a settimana. Le rotte percorse dall'elicottero, le piazzole di atterraggio, le discese previste per gli sciatori e i punti di recupero, ricadono nella quasi totalità dei casi, all'interno dei siti Rete Natura 2000 insistenti sul territorio del Comune di Argentera. Tali siti sono stati individuati ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE "Habitat" e 147/2009/CE "Uccelli" per la costituzione della Rete Natura 2000 e la tutela degli habitat e delle specie d'interesse comunitario. In particolare, i suddetti siti, si pongono l'obiettivo di conservare le specie di uccelli selvatici e i loro habitat naturali oltreché numerose specie d'interesse comunitario caratteristiche degli ambienti di alta montagna;

i dati bibliografici e di studio in possesso del Settore Biodiversità e Aree Naturali e i dati inediti raccolti dal proponente, hanno evidenziato l'interferenza di diverse aree omogenee, individuate per effettuare l'attività di eliski, con le aree di presenza e di nidificazione stabile della specie *Aquila chrysaetos*. In particolare, i dati bibliografici succitati descrivono il territorio del comune di Argentera come altamente vocato per la specie aquila con la presenza stabile di 3 coppie fin dal

1983, anno di inizio del monitoraggio. Le coppie utilizzano a rotazione dai due ai sette nidi e la riproduzione, per due delle tre coppie presenti stabilmente, è avvenuta con successo anche in tempi recenti (anno 2015);

vista la presenza costante della specie sul territorio occorre quindi prendere in considerazione molteplici criteri utili a prevenire, ridurre o evitare possibili disturbi nell'area di nidificazione, anche nel periodo in cui le coppie non hanno ancora scelto il nido in cui verranno deposte le uova. Infatti, il periodo riproduttivo dell'aquila reale inizia dalla fine di dicembre e si protrae per tutto il mese di agosto. La coppia inizia già in inverno la ricerca delle possibili aree idonee al nido, in una delle quali, probabilmente, deporrà le uova in marzo. E' questa la fase più sensibile, ovvero quella in cui, se disturbata, la coppia può decidere di cambiare nido o, addirittura, di abbandonare la cova o l'allevamento.

Dalla Relazione succitata, relativa alla presenza della specie aquila, emerge che l'area omogenea B e le piazzole di sbarco S.14 e S.15 dell'area omogenea F risultano particolarmente sensibili per la presenza certa di alcuni nidi utilizzati dalle coppie presenti sul territorio. Anche la traiettoria da P1 verso l'area omogenea F, denominata E1-F1, risulta problematica per la presenza dell'aquila nelle pareti nel vallone verso il confine con Pietraporzio.

Il monitoraggio effettuato nel mese di marzo dal tecnico incarico dal proponente, insieme a personale del CACN4, ha consentito inoltre l'avvistamento di una coppia di aquila reale mentre effettuava voli di corteggiamento e si posava su una parete nelle immediate vicinanze dell'area omogenea A;

la Relazione d'Incidenza presentata dal proponente mostra interferenza delle aree omogenee A e B con l'areale di presenza della coturnice (*Alectoris greca*); mentre le aree omogenee C in corrispondenza della discesa dalla piazzola S.4 ed R.2, e D in corrispondenza della discesa S.8 interferiscono con un'area di presenza/censimento della pernice bianca (*Lagopus mutus helveticus*);

l'area del comune di Argentera risulta inoltre interessata dalla presenza sporadica ma continuativa del gipeto (*Gypetus barbatus*), specie di particolare interesse conservazionistico e oggetto di reintroduzioni sull'arco alpino e per tale motivo meritevole di un costante monitoraggio al fine di scongiurare una sovrapposizione tra aree omogenee per l'attività di eliski e aree di effettiva o presunta nidificazione;

in merito al piano di monitoraggio avifaunistico, si rileva che il proponente, oltre all'utilizzo di registrazioni di immagini durante i voli, ha previsto lo svolgimento di un transetto per ogni area omogenea con una cadenza mensile sull'intero anno solare. Tali transetti tuttavia, risultano poco definiti in termini di ambienti attraversati e di specie target oggetto di monitoraggio;

la Relazione d'Incidenza, prevedeva che le discese dell'attività di eliski avrebbero dovuto coincidere nella quasi totalità dei casi con quelle utilizzate per l'attività di sci alpinismo. Tuttavia, sebbene il periodo di frequentazione per la pratica di sci alpinismo (febbraio-marzo) abbia una minima sovrapposizione con quello definito per l'attività di eliski (gennaio-febbraio), la cartografia mostra che le rotte di discesa, all'interno di tutte le aree omogenee definite per l'eliski, sono per lo più diverse e non coincidenti con quelle utilizzate per lo scialpinismo, creando quindi una pressione diffusa anche in aree precedentemente non interessate da disturbo antropico;

sulla base delle informazioni presenti nel progetto e dei dati bibliografici attuali emerge quindi una sostanziale incompatibilità tra le aree omogenee individuate per l'attività di eliski e gli areali di distribuzione oltre che dei galliformi alpini, anche della specie aquila reale. La problematicità dei voli con elicottero nell'ambito del territorio di Argentera era peraltro già stata sottolineata nell'ambito del citato incontro istituzionale in data 25 febbraio 2016 ed i dati raccolti dal proponente stesso hanno confermato come, la particolare conformazione della ZPS "Alte Valli

Stura e Maira” renda tale territorio particolarmente vocato per le specie aquila reale, pernice bianca e coturnice. Pertanto si ritiene opportuno applicare il principio di precauzione e prevenzione ai sensi della Guida all’interpretazione dell’articolo 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE;

la situazione territoriale ed ecosistemica sopra descritta è tale da rendere quindi necessaria la formulazione di un giudizio negativo di Valutazione d’Incidenza rispetto all’attività di eliski in oggetto nel suo complesso. Si ritiene inoltre che le motivazioni, su illustrate, ostative ad un potenziale assenso non siano di fatto superabili.

Pare inoltre opportuno segnalare che con nota prot. 13654/A.16.01.A dell’11 maggio 2016 il Settore Biodiversità e Aree Naturali, essendo venuto a conoscenza di pratica non autorizzata di eliski sul comune di Argentera, aveva provveduto a chiedere al comune di Argentera di ritirare i provvedimenti in materia di eliski in quanto assunti in difetto della procedura di Valutazione d’Incidenza ex art. 43 della l.r. 19/2009; con la stessa nota era stato chiesto alle Autorità competenti di procedere agli accertamenti necessari ed alla verifica dell’applicabilità delle sanzioni previste dall’art. 55, commi 15 e 16 per il mancato espletamento della procedura di Valutazione d’Incidenza ed il mancato rispetto delle “Misure di Conservazione”;

Il presente parere viene espresso ai sensi dell’art. 43 della l.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”, che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d’Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”, nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e D.G.R. 24-2976 del 29/02/2016;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

Visto l’art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 ”Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”;

Visto l’articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/09/2014.

determina

di esprimere giudizio negativo di Valutazione d’Incidenza, rispetto all’attività di eliski di cui al progetto “Regolamentazione dell’attività di Heliski nel Comune di Argentera” (CN). Presentato dal comune di Argentera, nel SIC IT1160021 “Gruppo del Tenibres”, SIC IT1160024 “Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac” e ZPS IT 1160062 “Alte Valli Stura.

Di rammentare che, ai sensi dell'art. 50 comma 1, a fronte del presente giudizio negativo l'esecuzione dell'attività in oggetto sconta la applicabilità delle sanzioni di cui all'art. 55, commi 15 e 16.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
Dott. Vincenzo Maria Molinari